



SERVIZI DI ISPEZIONE MODALITÀ DI FORNITURA

Ispezione sulla sicurezza delle gallerie

RINA Check S.r.l.

Guida MFS-OG – Gennaio 2026

INDICE

1.	APPLICABILITÀ	3
2.	STIPULA DEL CONTRATTO	3
3.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
4.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
5.	MODALITA' DI INTERVENTO.....	5
6.	GRUPPO DI LAVORO	12
7.	LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	13
8.	GESTIONE DELLE INTERFACCE	14
9.	PRECISAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO	14
10.	IMPEGNI DEL CLIENTE	15
11.	USO DEL MARCHIO RINA	16
12.	UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA	16
13.	RECLAMI E RICORSI.....	16
14.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
15.	RECESSO	17
16.	FORO COMPETENTE/ARBITRATO	17
17.	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	18

1. APPLICABILITÀ

Il presente documento definisce i rapporti tra RINA Check S.r.l. ed i soggetti Clienti (Committenti) che intendono avvalersi dell'attività di asseverazione in merito alla documentazione di sicurezza relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio di una galleria stradale.

Esso si applica alle gallerie della rete stradale transeuropea ricadenti all'interno della Direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004.

2. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene di norma attraverso un atto del Gestore della galleria sottoscritto dalle parti che fa riferimento ad una proposta metodologica presentata da RINA Check oppure ad un proprio capitolato tecnico di svolgimento del servizio.

Tale capitolato è spesso già disponibile in fase di offerta.

Il presupposto per una corretta preventivazione, pianificazione ed erogazione del servizio è che in fase di preparazione dell'offerta siano stati forniti all'Organismo di Ispezione dati quanto più precisi possibili in merito alla galleria oggetto di ispezione, di cui si sintetizzano nel seguito gli aspetti principali:

- Dati identificativi del Gestore della galleria;
- Descrizione e caratteristiche della galleria;
- Stato di avanzamento dei lavori della galleria;
- Importo dei lavori previsto;
- Nominativo del/i progettista/i e del/i responsabile/i della sicurezza.

Diversamente, nel caso di richiesta diretta di offerta senza procedura pubblica, RINA Check procederà con l'invio di un questionario informativo (la cui compilazione è a cura del Cliente) sulla base del quale potrà predisporre la propria offerta tecnica ed economica. Tale offerta, debitamente sottoscritta da ambo le parti coinvolte, potrà costituire essa stessa il contratto per l'affidamento del servizio in oggetto.

Altro presupposto per una corretta erogazione del servizio è che il Cliente abbia correttamente compreso i contenuti del servizio e gli impegni che conseguentemente assume affinché lo stesso si svolga regolarmente. Questi aspetti sono definiti nell'offerta ed illustrati in termini generali nei paragrafi che seguono.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di ispezione sulla sicurezza delle gallerie ha lo scopo di fornire al Gestore un'asseverazione in merito alla documentazione progettuale di sicurezza relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio ovvero adeguamento normativo di una galleria stradale; tale asseverazione farà parte del dossier documentale che il Gestore dovrà presentare alla Commissione Permanente per le Gallerie (di seguito CPG) per l'ottenimento della conformità e per la successiva richiesta di messa in servizio per la gestione delle gallerie nelle condizioni ordinarie e di emergenza.

Quanto previsto al p.to 3.4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 264/2006 può essere ricondotto a due distinte attività di verifica:

- a) verifica della documentazione inerente alla sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, previsti dall'Allegato 2 del Decreto, mediante esame della relativa documentazione di sicurezza di cui all'Allegato 4 del Decreto (**esame documentale**);
- b) verifica della rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate alla documentazione di sicurezza, di cui all'Allegato 4 del Decreto, che ne attesta il regolare conseguimento (**verifica sull'esecuzione delle opere mediante sopralluoghi**).

I documenti relativi al servizio, se non diversamente previsto nel contratto, saranno conservati per dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione del servizio e delle attività e prestazioni allo stesso correlate; dopo tale data sia gli eventuali documenti cartacei che i documenti su supporto informatico verranno avviati alla distruzione ed eliminazione, a cura e spese di RINA Check. Il tutto nel rispetto della legislazione statale, delle norme regolamentari e delle pattuizioni contrattuali vigenti in materia di riservatezza dei dati (GDPR- General Data Protection Regulation).

Le informazioni ricevute durante l'attività o da parti terze, così come i documenti relativi alle attività, devono essere gestite dal personale di RINA Check in modo da salvaguardare la riservatezza e da garantire la protezione della proprietà.

Ai clienti, agli Organismi di Certificazione, agli Enti di Accreditamento, alle Amministrazioni o ai loro rappresentanti è garantito il diritto di accesso a documenti relativi alle attività effettuate per loro da parte del personale RINA Check, nelle condizioni stabilite nei Regolamenti o nei contratti, per le loro diverse competenze, in modo da salvaguardarne la riservatezza.

In particolare, ai fini della protezione di eventuali dati personali del Cliente si fa riferimento al Documento "Informativa Privacy Clienti" di Gruppo RINA.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel Documento "Condizioni Generali di Contratto" specifico di RINA Check.

RINA Check si avvale dei Servizi IT di Gruppo RINA che garantiscono le condizioni di conservazione, sicurezza e rintracciabilità dei dati.

I Documenti di Sistema IT sono disponibili sul Database RINA S.p.A. MSD nelle Sezioni "Instructions", "Policies" e "General Procedures".

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I documenti di riferimento sono:

- Direttiva 2004/54/CE – Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
- D.Lgs. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
- Documento della Commissione Permanente per le Gallerie: "Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio" del 20/02/2025
- Circolare Accredia DC N° 22/2025 - Disposizioni per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 a fronte del D.Lgs 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" ed il documento della Commissione Permanente per le Gallerie "Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio" emesso il 04/03/2025
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della Conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono ispezioni

5. MODALITA' DI INTERVENTO

ESAME DOCUMENTALE

In funzione delle specifiche caratteristiche della galleria (lunghezza, opera di nuova realizzazione o esistente, etc.), RINA Check verifica i requisiti minimi di sicurezza di cui l'opera deve essere dotata, sia obbligatori sia eventualmente integrativi.

I suddetti requisiti saranno presi come riferimento per la redazione di uno specifico Piano dei Controlli, da utilizzare per l'esame della documentazione di sicurezza.

Ai fini dell'esecuzione della verifica di sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, RINA Check richiede al Gestore della galleria la documentazione predisposta

nella fase di progettazione (§ 3.1 del documento CPG e § 2.2 e 2.3 dell'Allegato 4 del D.lgs. 264/06) a supporto dell'esame documentale. Questa documentazione, parte integrante del progetto di sicurezza, comprende vari elementi tra cui:

- una descrizione delle caratteristiche geometriche e strutturali della galleria e delle relative zone di imbocco e delle dotazioni impiantistiche;
- uno studio sulle previsioni del traffico che specifichi le condizioni di esercizio assunte a riferimento e giustifichi anche le condizioni previste per il trasporto di merci pericolose;
- un'indagine specifica sui fattori di rischio contestualizzata alla galleria che descriva i possibili eventi incidentali che manifestamente mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti nelle gallerie, suscettibili di verificarsi durante l'esercizio, e la stima quantitativa delle possibili conseguenze;
- un parere in merito alla sicurezza da parte di un esperto qualificato o di un'organizzazione specializzata nel settore, che non abbiano partecipato alla fase di progettazione, approvazione o realizzazione dell'opera;
- l'Analisi di Rischio, ove prevista, per verificare la validità delle scelte strutturali e impiantistiche adottate.

A compiuta realizzazione dei lavori e degli apprestamenti afferenti ai singoli requisiti di sicurezza, RINA Check richiede al Gestore della galleria la documentazione di sicurezza per la fase di messa in servizio (§ 3.2 del documento CPG e § 2.4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 264/06), oltre alla documentazione predisposta nella fase di progettazione, a supporto dell'esame documentale. Questa documentazione di sicurezza comprende vari elementi tra cui:

- una descrizione dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal Gestore della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria;
- il piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli impianti, inclusivo di piano di monitoraggio sulla base anche della raccomandabile installazione di sensori dotati di indirizzo IP per il collegamento in rete;
- un Piano di gestione dell'emergenza elaborato in collaborazione con i servizi di pronto intervento che tenga conto degli utenti, del personale addetto ai servizi di pronto intervento, nonché delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili.

- una descrizione del sistema di acquisizione ed aggiornamento del quadro conoscitivo sugli eventi, incidenti e malfunzionamenti significativi, compresa la loro analisi;
- gli elaborati grafici "as-built" delle opere e degli impianti;
- la dichiarazione del Responsabile della sicurezza riguardo all'esito delle verifiche di funzionalità e sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, a garanzia dell'avvenuto soddisfacimento dei requisiti prestazionali del progetto della sicurezza approvato;
- il parere del responsabile della sicurezza in merito alla documentazione di sicurezza.

Infine, per una galleria in esercizio, RINA Check richiede al Gestore della galleria la seguente documentazione di sicurezza, oltre a quella prevista per la fase di messa in servizio e già precedentemente elencata:

- una relazione e un'analisi sugli eventi, incidenti e malfunzionamenti significativi verificatisi nell'esercizio della galleria;
- un elenco delle esercitazioni di sicurezza svolte, con il loro esito e un'analisi delle esperienze tratte in merito.

VERIFICA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE MEDIANTE SOPRALLUOGHI

La verifica della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza necessarie alla messa in servizio della galleria è effettuata, da parte di RINA Check, mediante specifiche attività di verifica nell'ambito di sopralluoghi, da effettuarsi durante la realizzazione dei lavori, nonché al termine dei lavori e del collaudo tecnico dei singoli impianti.

Le attività di verifica hanno come obiettivo la rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate a quanto previsto nella documentazione di sicurezza, di cui al capitolo precedente "Esame documentale", con particolare riferimento a quelle infrastrutturali e compreso il funzionamento delle opere e degli impianti.

Sulla base dei requisiti minimi di sicurezza, di cui l'opera deve essere dotata, sia obbligatori sia eventualmente integrativi, RINA Check redige un Piano dei Controlli comprensivo della descrizione dei controlli minimi da effettuare in situ mediante sopralluoghi, al fine di effettuare le suddette verifiche di conformità.

Nella seguente tabella è indicato il numero minimo di sopralluoghi da effettuare, determinato sulla base della lunghezza della galleria e valido sia per gallerie di nuova costruzione sia per gallerie esistenti, in accordo alla Circolare Accredia DC N° 22/2025:

NUMERO MINIMI SOPRALLUOGHI (Gruppo di Lavoro costituito da almeno 2 verificatori)*				
<1000 m	Da 1000 m a 1500 m	Da 1500 m a 3000 m	Da 3000 m a 5000 m	> 5000 m
3	6	8	10	12

(*) Il numero minimo dei sopralluoghi potrebbe essere ridotto, qualora il Gruppo di Lavoro fosse costituito da più verificatori

I piani di controllo costituiscono lo strumento con cui RINA Check garantisce che le proprie operazioni si svolgano su criteri di oggettività e trasparenza. L'efficacia dei controlli è infatti sia funzione della professionalità dei verificatori coinvolti sia anche del rispetto della norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, non ultimo nella modalità di formulazione dei rilievi. I piani di controllo permettono di effettuare tutti i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio.

I risultati dell'ispezione effettuata da RINA Check, formalizzati con l'asseverazione finale, devono contribuire a fornire tutti gli elementi utili affinché la Commissione Permanente per le Gallerie possa esprimersi sulla conformità e la successiva richiesta di messa in servizio di una galleria.

Il destinatario della documentazione prodotta è il Cliente o, su autorizzazione di quest'ultimo, altri soggetti.

La documentazione di base da produrre a supporto dell'attività di ispezione è la seguente (l'elenco non è esaustivo, in quanto suscettibile di integrazione a seconda delle esigenze che si manifestano nel corso dell'ispezione):

ESAME DOCUMENTALE	
Documento	Scopo d'emissione
1. Lettera di avvio del servizio	Verrà emessa una lettera di avvio del servizio con indicata la richiesta della documentazione di sicurezza e dati quanto più precisi possibili in merito alla galleria oggetto di ispezione.
2. Piano di ispezione	Il Piano di ispezione definisce finalità, criteri, contenuti e momenti dell'ispezione, oltre a definire nel dettaglio le verifiche analitiche che saranno svolte sulla documentazione di sicurezza in ottemperanza alla normativa cogente. Il Piano di ispezione definisce inoltre la programmazione delle attività di ispezione in sito, i punti oggetto di specifico controllo da parte di RINA Check in relazione alle varie fasi di realizzazione della galleria ed il numero minimo di oggetti da ispezionare seguendo il criterio di campionamento. Verranno quindi definite le professionalità che saranno impiegate nell'ispezione. Nel caso si dovesse rendere necessario lo svolgimento di una riunione di start-up, verrà emesso il relativo verbale. Internamente il PM di RINA Check elabora il piano di verifica per la gestione delle risorse, del budget di commessa e della reportistica da emettere.
3. Riepilogo Esame Documenti e controdeduzioni del Gestore (REDG)	Rapportare sull'esito della verifica di completezza e coerenza della documentazione di sicurezza relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi, verificati sui singoli elaborati distinti in ambiti disciplinari, per rendicontare l'adeguatezza della correzione proposta dal Gestore e l'attività di verifica della documentazione revisionata. Verranno emessi i seguenti documenti la cui tempistica è puramente indicativa (può variare in relazione alla complessità della galleria oggetto di ispezione): 1. REDG rev.00, nel quale verranno evidenziate le criticità rilevate sulla documentazione di sicurezza ricevuta; 2. Direttamente sul REDG rev.00 il Gestore potrà riportare per ogni rilievo evidenziato la propria correzione e/o controdeduzione. 3. REDG rev.01 nel quale verrà emesso un commento preliminare alla correzione proposta da parte del Gestore; 4. REDG rev.02 nel quale verrà fornito l'esito delle criticità precedentemente rilevate a seguito della ricezione della documentazione di sicurezza revisionata/integrata.
4. Rapporto di Esame documentale Iniziale (REI.XX)	Rapportare sull'esito dell'ispezione eseguita sulla documentazione di sicurezza fornendo una sintesi di quanto indicato nei singoli REDG, illustrando eventuali "Non Conformità/Osservazioni" (REI.01).
5. Rapporti di Verifica Intermedi (RVI.XX)	Rapportare sull'esito dell'ispezione eseguita a seguito del contraddittorio o sulla documentazione di sicurezza revisionata anche a seguito dei sopralluoghi in sito e presso il Gestore, verificando l'effettiva risoluzione di tutti i rilievi.

VERIFICA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE MEDIANTE SOPRALLUOGHI	
Documento	Scopo d'emissione
6. Rapporti di Verifica Intermedi (RVI.XX)	Rapportare sull'esito della verifica delle lavorazioni effettuate e in corso, sulla base della documentazione trasmessa, relativamente alla conformità e alla regolarità dell'esecuzione a seguito di ciascun sopralluogo. Il singolo rapporto, emesso a seguito di ogni sopralluogo svolto nel numero indicato nella precedente tabella riepilogativa comprende anche l'esame a campione della documentazione tecnica prodotta durante i lavori illustrando eventuali "Non Conformità / Osservazioni".
7. Rapporto di Verifica Finale (RVF.XX)	Rapportare sull'esito dell'ispezione eseguita riprendendo i rilievi di tutti i precedenti rapporti e fornendo la sintesi delle attività svolte da RINA Check durante lo svolgimento del servizio (RVF.01). Il rapporto finale contiene, altresì, l'asseverazione in merito alla completezza e coerenza della documentazione di sicurezza relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio.

La modalità di reportazione illustrata nella precedente tabella consente al CLIENTE un'agevole individuazione dello status di ciascun documento costituente la documentazione di sicurezza oggetto di verifica in accordo alla seguente codifica:

- **"C"** il documento in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate "Non conformità"/"Osservazioni" o le stesse sono state prese in carico ed esaurientemente risolte;
- **"NC"** quando un elemento della documentazione o riscontrato durante la verifica in sito contrasta con i requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 al D.lgs. n. 264/2006.;
- **"OSS"** elemento non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione possa essere effettuata a posteriori dal Gestore o soggetto dallo stesso incaricato, senza che questo contrasti con i requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 al D.lgs. n. 264/2006.

Ulteriori indicazioni possono essere fornite con i codici:

- **"I"** il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri documenti;
- **"X"** il requisito non è obbligatorio per la classe di appartenenza
- **"S"** l'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica.

Inoltre, durante la fase di contraddittorio con il Gestore, RINA Check si esprimerà sulla proposta di correzione/chiarimento fornita: ciò al fine di consentire, preliminarmente all'avvio delle operazioni di revisione della documentazione di sicurezza, una univoca determinazione delle azioni che, se attuate, potranno comportare la risoluzione della criticità riscontrata; a seconda che venga fornito esclusivamente un chiarimento, o che venga proposta una correzione, RINA Check si esprimerà in accordo alle seguenti modalità attraverso i REDG:

Azione Gestore	Commento RINA Check
Chiarimento	“Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo” : nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell'osservazione/non conformità formulata senza che il Gestore si sia impegnato a rimettere il documento; in occasione del controllo del documento revisionato il verificatore provvederà a modificare lo status relativamente al documento precedentemente esaminato.
Correzione	“Correzione accettata” : nel caso in cui la correzione proposta consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente dell'osservazione/non conformità, ed il Gestore si sia - contestualmente - impegnato a rimettere il documento revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del documento revisionato il verificatore provvederà a verificare il superamento dell'osservazione/non conformità od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.
Replica	“Replica non accettata” : (corredata da relativa motivazione) nel caso in cui la proposta di correzione o il chiarimento fornito non consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione/non conformità. Tale formula implica la necessità di analizzare il rilievo durante la riunione di contraddittorio per definire tra le parti la correzione più adeguata.

Il rapporto di verifica finale (RVF) riporta l'esito dell'attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme”.

La specifica declinazione dei predetti esiti è riportata nelle istruzioni operative di RINA Check così come la gestione dei rilievi.

La sola presenza di una Non Conformità o Osservazione nel rapporto di verifica finale porta necessariamente ad un giudizio “non conforme”.

6. GRUPPO DI LAVORO

Sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione disponibile in fase di gara/offerta, e con l'esperienza maturata su analoghi lavori, RINA Check compone il proprio Gruppo di Lavoro, impostato tenendo conto dei seguenti fattori:

- Coordinamento univoco del Gruppo di Lavoro ad opera del Coordinatore d'Intervento, con comprovate esperienze nelle costruzioni di gallerie stradali, nella stesura della documentazione di sicurezza e nella valutazione dei relativi rischi;
- Copertura autorevole ed interdisciplinare delle aree tematiche della progettazione e costruzione di una galleria stradale.

Potranno far parte del gruppo di lavoro i dipendenti RINA Check ed i tecnici esterni RINA Check qualificati in conformità a quanto prescritto dall'Ente di Accreditamento.

Il modello organizzativo derivante è inoltre strutturato distinguendo:

- Area di gestione e management del servizio che:
 - Garantisce e custodisce il know-how aziendale;
 - Assicura l'assistenza amministrativa nel procedimento;
 - Assicura il supporto informatico;
 - Definisce le procedure operative ed il cronoprogramma;
 - Gestisce e governa i processi operativi;
 - Garantisce il rispetto degli obblighi contrattuali.
- Gruppo di verificatori che:
 - Garantiscono le competenze necessarie al presidio delle aree tematiche.

Le principali figure preposte allo svolgimento del servizio hanno, tre le altre, le seguenti responsabilità e mansioni:

Responsabile Tecnico (RT):

- Approva il Coordinatore ed il Gruppo di Intervento su proposta del PM;
- supervisiona le attività di verifica, approvando i Rapporti di Ispezione prima della loro trasmissione al Cliente.

Project Manager (PM):

- apre e gestisce il dossier di commessa;

- è referente del contratto nei confronti del Cliente e garantisce la comunicazione con quest'ultimo;
- propone al RT il CI ed il Gruppo di Intervento individuati;
- distribuisce la documentazione di sicurezza ai verificatori incaricati e monitora l'elaborazione dei documenti da parte di questi unitamente al coordinatore; è responsabile dell'archiviazione e del buono stato di conservazione dei documenti di commessa;
- registra i servizi non conformi dando incarico alle funzioni coinvolte di provvedere alla risoluzione.

Coordinatore di Intervento (CI):

- gestisce tecnicamente la commessa riferendo direttamente al PM;
- opera all'interno del dossier di commessa;
- controlla l'assegnazione della documentazione di sicurezza oggetto di controllo da parte dei verificatori
- coordina l'attività della commessa in riferimento alla gestione degli aspetti tecnici confrontandosi con i verificatori incaricati, il PM e se del caso il RT;
- verifica l'esito delle attività ispettive svolte dai verificatori incaricati; in particolare che non vi siano incongruenze tra i vari contributi provenienti dai verificatori;
- esegue i controlli sulla completezza della documentazione di sicurezza;
- verifica che i contenuti del piano dell'ispezione siano stati correttamente applicati;
- segnala eventuali criticità, proponendo soluzioni alla risoluzione delle stesse;
- partecipa alle riunioni di contraddittorio con il Cliente ed alle riunioni interne
- supervisiona l'attività dei verificatori coinvolti mediante verifica della documentazione emessa;
- eventualmente incaricato, gestisce la chiusura dei servizi non conformi avendo cura di relazionare il PM.

Verificatori:

- verificano la documentazione di sicurezza esprimendosi in merito alla conformità rispetto ai requisiti minimi e redigendo i documenti sopra indicati;
- verificano in sito l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio della galleria.

7. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi sono svolti da RINA Check presso i propri uffici e presso la galleria oggetto di ispezione.

Ad eccezione dei casi espressamente stabiliti dalle presenti Linee Guida, RINA Check partecipa a riunioni/ ispezioni di coordinamento/verifica presso il Gestore, solo qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento del servizio, fatta comunque salva ogni pattuizione contraria.

La partecipazione a riunioni/ispezioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Linee Guida è oggetto di separata, ulteriore, remunerazione rispetto a quanto contrattualmente concordato per lo svolgimento del servizio, fatta comunque salva ogni pattuizione contraria.

8. GESTIONE DELLE INTERFACCE

Al fine di un regolare svolgimento del servizio di controllo, RINA Check opera attraverso il Gruppo di Lavoro descritto al precedente paragrafo 6 che, in particolar modo attraverso le figure del Project manager e del Coordinatore di Intervento, garantisce una corretta gestione delle interfacce.

Ciò è possibile se anche da parte del Gestore è individuato un proprio referente tecnico e contrattuale. Tale risorsa è responsabile di attuare opportunamente (se e quando necessario) il coordinamento con le varie figure coinvolte e di garantire il corretto flusso di informazioni e comunicazioni conseguente al rapporto contrattuale RINA Check - Cliente.

9. PRECISAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO

RINA Check effettua una verifica della sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza, nel rispetto dei principi di imparzialità di giudizio, di osservanza della deontologia professionale e della riservatezza delle informazioni acquisite.

La responsabilità della congruenza documentale prima dell'invio alla Commissione Permanente per le Gallerie progettazione resta in capo al Gestore, mentre ricadono nella esclusiva responsabilità del redattore dell'Analisi di Rischio la scelta delle procedure e dei codici di calcolo adottati per lo sviluppo delle elaborazioni numeriche necessarie all'applicazione della metodologia di analisi al singolo caso specifico, così come la corretta esecuzione delle elaborazioni numeriche e della rappresentazione dei risultati dell'analisi.

RINA Check nello svolgimento dell'incarico non assume mai il ruolo di organo responsabile dell'esecuzione dell'opera quale, a titolo esemplificativo: il progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice, in capo ai quali restano ferme le rispettive responsabilità.

RINA Check esprime i propri pareri tecnici solo su documenti e comunicazioni che sono stati acquisiti secondo le specifiche contrattuali.

RINA Check nello svolgimento delle sue attività potrà, ove ritenuto necessario ed in caso di dubbi sulle evidenze acquisite, eseguire e/o richiedere misurazioni e controlli supplementari.

RINA Check non partecipa alla stesura di progetti o di prescrizioni tecniche né alla direzione dei lavori o alla direzione del cantiere.

RINA Check, avendo un ruolo non operativo né direttivo durante lo svolgimento dei lavori, non è quindi responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi o generarsi durante l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, né è responsabile nel caso di utilizzo non corretto delle opere stesse.

RINA Check nello svolgimento delle sue attività non tiene alcun tipo di rapporto con gli enti coinvolti nel procedimento per fornire pareri, autorizzazioni, nulla osta alla esecuzione delle opere, ma ne acquisisce gli atti per le verifiche regolamentari di propria competenza.

RINA Check valuta l'adeguatezza della correzione proposta dal Gestore rispetto alla documentazione verificata. Su richiesta del Cliente RINA può effettuare un'ulteriore verifica a seguito dell'anzidetta correzione ed oltre al primo riesame. Ogni ulteriore verifica sarà oggetto di separata ed ulteriore remunerazione rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

Il destinatario dei documenti tecnici di RINA Check è unicamente il Cliente designato nel contratto, che potrà riprodurli ed utilizzarli solo se riprodotti in forma integrale. Qualsiasi utilizzo o riproduzione di documenti emessi da RINA Check in forma parziale deve essere previamente autorizzata per iscritto congiuntamente dall'Organismo di Ispezione e dal Cliente.

10. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente per il buon esito del servizio di verifica deve:

- fornire a RINA Check la documentazione di sicurezza oggetto di ispezione, in formato elettronico, nonché atti, documenti o informazioni aggiuntive ritenute importanti da RINA Check per lo svolgimento del servizio (vedi elenco documenti indicato al cap. 5);
- prestare collaborazione a RINA Check nello svolgimento delle sue attività di ispezione individuando un proprio referente tecnico e contrattuale;

- consentire ai rappresentanti RINA Check libero accesso al cantiere per effettuare i sopralluoghi.

11. USO DEL MARCHIO RINA

L'uso dei marchi RINA Check da parte del Cliente è consentito esclusivamente dietro preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di RINA Check secondo regole che impartite con l'atto autorizzativo.

L'utilizzo dei marchi deve essere riferito esclusivamente ad opere, ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle ispezioni effettuate da RINA Check medesimo ed a cui attengono i Rapporti e documenti rilasciati da RINA Check.

La facoltà di utilizzare i marchi RINA Check non può essere in alcun modo trasferita a terzi dal Cliente.

12. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte di RINA Check è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA www.accredia.it.

In particolare, le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione) rilasciati da RINA Check nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al Cliente.

13. RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami in merito al servizio svolto da RINA Check dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta preferibilmente tramite la funzione contatti presente sul sito internet al link "<https://www.rina.org/it/rinacheck/contatti>".

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di RINA Check dovrà essere presentato dal Cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

Con riferimento alla documentazione emessa da RINA Check eventuali commenti dovranno essere formulati dal Cliente entro 15 giorni dalla sua presentazione; trascorso tale tempo ed in assenza di commenti lo specifico documento emesso si intenderà dal Cliente definitivamente approvato.

Il Cliente, ricevuto il Rapporto di Verifica Finale, può presentare ricorso a RINA Check riguardo al contenuto ed alle risultanze dello stesso, esponendo le ragioni del dissenso, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Rapporto.

Il ricorso deve essere indirizzato a RINA Check S.r.l. – via Corsica, 12 - 16128 Genova.

Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, RINA Check deve esprimere il proprio parere, mediante uno o più soggetti indipendenti, consultando i Rappresentanti del Cliente che ne faccia richiesta.

Le eventuali spese ed oneri per le attività conseguenti alla presentazione del ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza del ricorso medesimo.

Ulteriori indicazioni per l'inoltro di un reclamo sono disponibili sul Sito Web RINA.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RINA Check ha diritto di risolvere il contratto per l'erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- in caso di violazione delle previsioni contenute al paragrafo 11 circa l'uso del marchio RINA;
- in caso di mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse, ferma restando anche la preliminare possibilità di sospensione del servizio;
- nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero al verificarsi per lo stesso di un palese stato di insolvenza;
- nel caso in cui il ripetuto/persistente mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 10 renda non praticabile il servizio secondo gli standard imposti dalle norme.

Si applica altresì quanto previsto al paragrafo 17 in termini di responsabilità amministrativa.

15. RECESSO

Nel solo caso in cui vengano meno i presupposti che rendono necessario lo svolgimento dell'attività di verifica è facoltà del Cliente recedere dal contratto in forma scritta con un preavviso di 30 giorni riconoscendo a RINA Check l'importo relativo all'attività svolta fino alla data di efficacia del recesso, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

È facoltà di RINA Check recedere dal contratto in forma scritta con un preavviso di 30 giorni, fatto salvo il diritto a ricevere il pagamento dell'attività svolta fino alla data di efficacia del recesso, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

16. FORO COMPETENTE/ARBITRATO

Salvo e fermo restando tutto quanto segue, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA Check per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle

inerenti all'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA Check sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Fatto salvo quanto stabilito al punto precedente in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA Check, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.

I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Il Collegio ha sede a Genova e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto.

Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

L'offerta/contratto regola in dettaglio gli aspetti legati al disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; in particolare i presupposti per un corretto svolgimento del servizio di controllo tecnico sono:

- che la "controparte" sia a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- che la “controparte” abbia visionato il Codice Etico, presente sul sito della società stessa;
- che la “controparte” garantisca, nei rapporti con RINA Check S.r.l., di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riconoscendo, in difetto, il diritto di RINA Check di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del Codice Civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera racc.ta contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.
- che la “controparte” sia consapevole che, in forza del “Modello organizzativo” adottato da RINA Check è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:
 - Ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
 - Intraprendere alcuna relazione di affari con i Clienti, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in RINA Check;
 - Ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l'ordinaria cortesia nei rapporti di affari.

La violazione dei predetti principi da parte anche del Cliente comporta la facoltà per RINA Check di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per RINA Check di richiedere il risarcimento del danno.